



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

*Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE*

* * *

Il Giudice Angela Baraldi

nel procedimento iscritto al n.r.g. 13590-1/2026, promosso da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

con il patrocinio dell'Avv. ROPPO FRANCESCO

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO
INTERNO**

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO in sede

INTERVENIENTE NECESSARIO

ha pronunciato il seguente

**DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA
(ai sensi dell'art. 35-*bis* co. 3-4-5 del D.Lgs. n. 25/08)**

LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente, con la quale si chiede di ritenere applicabile la disciplina applicabile anteriore alla novella del 12.06.2026, avendo il ricorrente manifestato espressamente la propria volontà di chiedere la protezione internazionale il 18.05.2026 e, per l'effetto, di dichiarare che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per il mancato rispetto della procedura accelerata; laddove si ritenesse applicabile al caso di specie la disciplina prevista dall'art. 42 del Regolamento UE 2024/1348, di dichiarare che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso in quanto la procedura deve essere qualificata come ordinaria e non accelerata per la violazione di alcune prescrizioni; in ogni caso, di autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato ex art. 35-bis comma 4 D.Lgs. 25/2008;

RILEVATO che parte resistente, alla quale l'istanza è stata ritualmente comunicata, nei termini di legge non ha depositato note difensive;

RILEVATO che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha rigettato la domanda di protezione internazionale – applicando le disposizioni di cui al Reg UE 2024/1348 – dichiarando la manifesta infondatezza della stessa ai sensi dell’art. 39/IV Reg, UE cit. sul presupposto, si deve ritenere, della formalizzazione in data successiva all’entrata in vigore del predetto regolamento (C3 24 giugno 2026);

RILEVATO che, preliminare ad ogni considerazione, è la determinazione della disciplina applicabile posto che da essa discende il regime giuridico da applicarsi al procedimento; come noto, l’art. 79, paragrafo 3, Reg UE 2024/1348, dispone: *“Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE”* mentre l’art. 17 del DL 100/26, nel dettare disposizioni di natura transitoria per l’attuazione del Patto dell’Unione Europea, al quarto comma prevede, per quanto qui rileva, che *“ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12/6/2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il Tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all’articolo 16, comma 1.”*;

occorre pertanto chiedersi quale sia il momento giuridicamente rilevante per individuare la data di presentazione della domanda, a fronte di una formalizzazione tardiva per causa imputabile all’amministrazione;

orbene, nel caso di specie, il richiedente è stato collocato in accoglienza in data 18.5.2026; come noto, alla data indicata non era ancora entrato in vigore il nuovo regolamento procedure; in merito, la disciplina previgente (tanto la direttiva 2013/32, art. 6, quanto la disciplina nazionale di attuazione) imponeva un accesso tempestivo alla procedura (formalizzazione entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà, sei per le procedure alla frontiera, prorogabili di ulteriori 10 giorni in caso di circostanze eccezionali (elevato numero di domande) all’evidenza da esplicitare, ciò che nel caso che ci occupa non è avvenuto); ebbene, l’inserimento in accoglienza (avvenuto il 18.5.2026, cfr. doc. allegati) secondo il D.lgs. 142/2015 costituisce elemento documentale significativo della già intervenuta manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, posto che, ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto, lo status di richiedente conseguiva anche alla manifestazione della volontà di chiedere protezione; da quel momento lo straniero è già considerato, sempre secondo la disciplina previgente, richiedente protezione internazionale anche in assenza di formalizzazione (cfr. art. 2 D.lgs 142/2015 secondo cui *“1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione.”*); di conseguenza, se la formalizzazione è avvenuta, come è avvenuta (24.6.2026), in un momento successivo ai termini prima indicati, il ritardo non può essere imputato al ricorrente, trattandosi di ritardo dipendente esclusivamente dall’amministrazione; tale soluzione è coerente con il principio di effettività dell’accesso alla procedura affermato dalla Corte di giustizia (Prima Sezione) 30 giugno 2022, nella causa C-72/22 PPU, § 60, 61 e 65: *“60. Pertanto, sebbene la presentazione e l’inoltro di una domanda di protezione internazionale costituiscano fasi successive e distinte [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, Ministero Fiscal (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale), C-36/20 PPU, EU:C:2020:495, punto 93], sussiste tuttavia un collegamento stretto tra tali azioni, dal momento che esse mirano a garantire, da un lato, l’accesso effettivo alla procedura che consente l’esame di una domanda di protezione internazionale e, dall’altro, l’effettività dell’articolo 18 della Carta direttiva 2013/32 di garantire un accesso effettivo, ossia un accesso più facile possibile, alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2020, Ministero Fiscal (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale), C-36/20 PPU, EU:C:2020:495, punto 63]. 61 Dall’altro lato, il diritto di presentare una siffatta domanda condiziona, in primo luogo, il rispetto dei diritti a che tale*

PDF Eraser Free

domanda sia registrata e possa essere inoltrata ed esaminata entro i termini fissati dalla direttiva 2013/32 e, in secondo luogo, in definitiva, l'effettività del diritto di asilo, quale garantito dall'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" [...] 65. Vero è che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente e/o in un luogo designato. Tuttavia, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, gli Stati membri non possono avvalersi di tale facoltà in modo tale da impedire, in pratica, a tali cittadini o ad alcuni di essi di presentare la loro domanda o di presentarla «quanto prima». L'interpretazione contraria disattenderebbe l'obiettivo della direttiva 2013/32 che consiste nel garantire un accesso effettivo, agevole e rapido alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale e pregiudicherebbe gravemente l'effetto utile del diritto di chiedere asilo, che l'articolo 7 di detta direttiva riconosce a ogni cittadino di un paese terzo";

tirando le fila del discorso, ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, la domanda deve ritenersi presentata anteriormente al 12 giugno 2026 quando, prima di tale data, il richiedente abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e la successiva formalizzazione sia intervenuta tardivamente per causa a lui non imputabile, ma riconducibile al mancato tempestivo adempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione; né può trascurarsi che lo stesso legislatore, nel dettare la disciplina transitoria di cui all'art. 17 d.l. 100/2026, ha distinto il comma 2, che disciplina espressamente il momento in cui, a decorrere dal 12 giugno 2026, la domanda deve considerarsi formalizzata, dal comma 4 individua quale presupposto per la conservazione della disciplina previgente la diversa circostanza della presentazione della domanda anteriormente a tale data; L'utilizzo del termine "presentazione" esclude che lo stesso possa ritenersi sinonimo di "formalizzazione", altrimenti il legislatore italiano lo avrebbe impiegato, conformandosi al disposto della norma unionale; del resto, sul richiedente non possono ricadere le conseguenze di una formalizzazione tardiva sotto la vigenza di una disciplina successiva, per un motivo a lui non imputabile ma esclusivamente imputabile all'amministrazione; applicando la nuova disciplina, si verificherebbe l'effetto di disapplicare la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda intesa come manifestazione di volontà, ciò che avverrebbe dando rilievo al solo momento della formalizzazione "scelto" dall'amministrazione, a prescindere dal momento di manifestazione della volontà; si ribadisce dunque che la domanda deve ritenersi presentata, ai fini della disciplina transitoria di cui all'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026, alla data della manifestazione della volontà, allorché la successiva formalizzazione sia intervenuta oltre i termini prescritti dalla disciplina previgente per causa non imputabile al richiedente, ma esclusivamente riconducibile all'amministrazione; diversamente argomentando, e quindi focalizzandosi sulla data di formalizzazione, l'amministrazione finirebbe per determinare, attraverso il proprio ritardo, la disciplina normativa applicabile al procedimento e si attribuirebbe alla mera data dell'atto formale di formalizzazione un'efficacia determinante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, benché tale data, nel caso concreto, non sia nella disponibilità del richiedente, ma dipenda dall'organizzazione dell'autorità; con la conseguenza, si ripete, che sarebbe la stessa amministrazione, attraverso il ritardato adempimento di un obbligo procedimentale posto a suo carico, a determinare il passaggio della domanda nell'ambito temporale di applicazione della disciplina sopravvenuta. Una simile interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio di effettività dell'accesso alla procedura di protezione internazionale, che impone agli Stati membri di assicurare che la domanda possa essere presentata quanto prima e che le modalità organizzative predisposte dall'amministrazione non ne ostacolino l'effettivo esercizio. Tale conclusione non determina una disapplicazione né una deroga all'art. 79, par. 3, del regolamento (UE) 2024/1348, che individua nella formalizzazione il criterio temporale di applicazione del regolamento; essa attiene, piuttosto, all'individuazione, secondo la disciplina nazionale transitoria, del momento in cui la domanda deve ritenersi presentata quando la formalizzazione, pur dovuta entro termini normativamente stabiliti, sia stata ritardata per fatto non imputabile al richiedente.

RITENUTA, alla luce delle precedenti considerazioni, applicabile la disciplina previgente;

CONSIDERATO che la Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza in quanto il richiedente proviene da un Paese d'origine sicuro;

RILEVATO che la Sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024 delle Sezioni Unite emessa in seguito al rinvio pregiudiziale proposto da questa sezione ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. (Ordinanza dell'11 giugno 2023, rg 5751/23) ha enunciato il seguente principio: *“in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale nei confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria”*;

CONSIDERATO che la Suprema Corte richiama la necessità della correttezza dell'iter della procedura accelerata in tutte le sue articolazioni procedurali, con l'effetto che la deroga ad ogni articolazione della procedura accelerata comporta sospensione automatica; che ciò vale innanzitutto per l'ipotesi di superamento dei termini della procedura; che sotto questo profilo si ritiene di considerare, al fine della verifica del rispetto della procedura accelerata, il rispetto di tutte le *“sue articolazioni procedurali”*; che siccome dalla pronuncia delle SU emerge l'indicazione della rigidità del rito amministrativo ai fini della produzione dell'effetto derogatorio del principio generale della sospensione automatica, si deve trarre la conclusione che tale effetto si produce, non solo nel caso di mancato rispetto del termine di 9 giorni dalla trasmissione della domanda dalla Questura alla decisione della Commissione territoriale ma anche se nella fase antecedente alla formalizzazione si sia verificato il superamento dei termini di cui sopra per la formalizzazione: verrebbe frustrata la ratio del sistema se, fermo il termine di 9 giorni, l'Amministrazione potesse acquisire formalmente la domanda e trasmetterla anche settimane o mesi dopo la manifestazione di volontà; che dunque in caso di superamento del termine previsto fra manifestazione e formalizzazione (termine indicato come massimo, per circostanze eccezionali, tanto dalla Direttiva che dal d.lvo 25/2008) vi è sospensione automatica; che nel caso di specie, considerato che la manifestazione di volontà si colloca al momento dell'ingresso in accoglienza (18.5.2026), mentre la formalizzazione è avvenuta il 24.6.2026 (e la decisione il 27.7.2026), il mancato rispetto della procedura accelerata secondo la disciplina previgente si riscontra sia nella fase antecedente la formalizzazione, sia in quella successiva (dalla trasmissione alla decisione);

CONSIDERATO che il mancato rispetto della procedura accelerata si traduce in procedura ordinaria; che, avendo adottato la procedura ordinaria, la Commissione territoriale non avrebbe potuto pronunciare un rigetto per manifesta infondatezza poiché la Suprema Corte ha statuito che *“al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione, principio, ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”*; che pertanto per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità vale la regola della sospensione automatica qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata;

RILEVATO che l'adozione della procedura ordinaria comporta sospensione automatica e la possibilità

di proporre il ricorso nel termine di 30 gg;

PDF Eraser Free

RILEVATO che il mancato rispetto dei termini comporta sospensione automatica e la riespansione del termine di 30 gg per proporre il ricorso;

P.Q.M.

DICHIARA che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e, per l'effetto, autorizza il ricorrente a permanere sul territorio nazionale per la durata del procedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi.

Bologna, 04/09/2026

Il Giudice

Dott. Angela Baraldi